

*- DIRITTO E GOVERNANCE DELL'ECONOMIA CIVILE -*

# **LE RETI ASSOCIATIVE: FUNZIONI E POTENZIALITÀ ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 2 DEL 3 MARZO 2021**

Alceste Santuari, Università di Bologna

**AICCON**

**Associazione Italiana per la promozione  
della Cultura della Cooperazione e del Non Profit**

**P.le della Vittoria 15**

**47121 Forlì (FC)**

**@AICCONnonprofit**

**[www.aiccon.it](http://www.aiccon.it)**

## **Le reti associative: funzioni e potenzialità alla luce della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 3 marzo 2021**

*Alceste Santuari – Università di Bologna*

L'art. 41 del Codice del Terzo Settore definisce i requisiti, la tipologia, l'organizzazione e i compiti assegnati alle reti associative.

Il d. lgs. n. 117/2017 riconosce quindi in via definitiva i cosiddetti enti federativi di secondo livello, assegnando anche ad essi la qualifica di Enti del Terzo Settore ed imponendo per la loro costituzione la forma giuridica associativa (di secondo livello), riconosciuta o meno.

Le reti associative si distinguono in due categorie, in ragione degli enti ad esse aderenti e delle attività e funzioni svolte.

Nella prima categoria, si registrano le reti alle quali aderiscono almeno 100 Enti del Terzo Settore o 20 fondazioni e che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto in favore degli ETS aderenti.

Nella seconda categoria rientrano le reti che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, almeno 500 ETS o 100 fondazioni e che svolgono, oltre alle attività appena elencate per la prima categoria, anche attività di monitoraggio e di promozione e sviluppo di attività di controllo, nonché promuovono partenariati e protocolli di intesa con la P.A.

Alle reti vengono riconosciute particolari prerogative previste per gli enti in esse associati. Esse possono infatti redigere codici di comportamento da adottare per gli enti aderenti che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori delle associazioni aderenti alla rete (art. 26 del CTS), redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti, che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentono, in via preferenziale, l'iscrizione in 30 giorni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 47 del CTS).

Le Reti Associate nazionali possono inoltre svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 60, comma 1, lettera "e",

CTS), attività di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati (art. 72 comma 1, CTS).

Si aggiunga che le reti associative nazionali, per le organizzazioni di volontariato aderenti, richiedono ed erogano i contributi previsti per l'acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale (art. 76, comma 3, CTS).

Infine, nell'ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo settore le reti associative nazionali, con apposita autorizzazione, possono svolgere attività di monitoraggio e autocontrollo degli Enti del Terzo Settore (art. 92, comma 1, lettera "b", CTS), nonché attività di controllo nei confronti dei propri aderenti finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS (art. 93, comma 5, CTS).

Tuttavia, la disciplina sulle reti associative diventerà effettiva a seguito dell'approvazione di un apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dovrà definire per esse l'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali.

La Riforma del Terzo settore ha incrementato sensibilmente le responsabilità delle Reti associative, in particolare rispetto al controllo, al monitoraggio e alla raccolta dei dati relativi agli enti aderenti.

Sulla valenza, anche strategica, delle reti associative è intervenuta la Circolare n. 2 del 3 marzo 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Dei diversi aspetti analizzati dalla circolare in parola, in questa sede preme richiamare, in modo specifico, la valorizzazione che il Ministero fa della funzione "certificatrice" delle reti associative.

Rimanendo queste ultime libere di organizzare la propria "vita associativa", potendo anche rinviare ad appositi regolamenti per il dettaglio delle previsioni statutarie, le reti associative possono sostenere, indirizzare e coordinare l'attività degli ETS aderenti, sia attraverso la "contaminazione" di talune ovvero tutte le disposizioni dei loro statuti sia attraverso l'assunzione in capo alla rete di una serie di adempimenti degli ETS associati.

La circolare n. 2 in parola riconosce l'eterogeneità dei modelli organizzativi che le reti possono darsi (verticale ovvero orizzontale), che rappresenta la potenzialità intrinseca della loro stessa esistenza. E' proprio infatti l'autonomia organizzativa della singola rete associativa che può permettere la libera espressione della volontà di adesione da parte dei singoli ETS (al riguardo, si pensi – come evidenziato nella circola in argomento – che un ETS può aderire a più reti). Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, che riflette altresì la storia, il radicamento e l'identità delle singole reti associative, esse possono invero rappresentare la “garanzia” delle finalità, delle modalità organizzative e gestionali con cui quelle finalità si perseguono e si raggiungono, nonché la credibilità e reputazione dei singoli ETS aderenti.

La funzione di garante della rete associativa potrebbe trovare applicazione anche nella definizione di un “modello 231” comune a tutti gli ETS aderenti alla rete, che – inter alia – permetterebbe la designazione di un Organismo di Vigilanza congiunto e condiviso, opzione che potrebbe anche incidere su qualche risparmio di spesa complessiva.

In ultima analisi, la circolare ministeriale ha il pregio di aver ribadito l'importanza delle reti associative quali elementi per uno sviluppo degli ETS, nell'ottica di rafforzarne l'accountability, la reputazione e, quindi, la capacità di essere credibili nei confronti della comunità e delle istituzioni.